

sione aveva dapprima alla parola *privati* sostituito la parola *rimossi*. Ma parve che neanche questa fosse sufficiente allo scopo di comprendere tutte le categorie d'impiegati e d'indicare tutti i modi nei quali fu tolto l'impiego dai passati Governi; epperò si venne nell'intendimento di dire « che perdettero l'impiego. » In tal guisa io credo che sia raggiunto l'intento.

Laonde, ritornando all'emendamento Crispi, la Commissione mentre lo accetta senza l'aggiunta finale di cui ho parlato, prego la Camera di ammettere questa altra lieve modificazione.

MAGLIANI, *commissario regio*. Domando la parola.

Sono perfettamente d'accordo colla Commissione perchè nella prima parte dell'articolo alle parole *privati dell'impiego*, si sostituiscano le altre: *che perdettero l'impiego*.

Dichiaro anche di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Massei, al quale si associò l'onorevole Crispi, eccetto l'ultima parte, evidentemente inutile, dacchè per la legge organica della Corte dei conti del 14 agosto 1862 tutte le pensioni, senza distinzione di sorta, debbono essere liquidate dalla Corte dei conti.

MASSEI. Prego la Camera di accordarmi per qualche istante la parola su questo articolo importantissimo della legge sulle pensioni.

Voci. Se siamo d'accordo!

MASSEI. Prego di avere la sofferenza di sentire qualche parola, perchè vedrà la Camera che non sono del tutto inutili quelle parole che io ho aggiunto nell'emendamento da me proposto...

Voci. Parli! parli! Ma presto!

MASSEI. Troppo raro è il caso che io importuni la Camera, perchè possa oggi negarmi pochi istanti del suo favore.

Voci. Parli!

MASSEI. Io non perderò il tempo, nè farò perdere il tempo alla Camera per dimostrare l'importanza dell'emendamento intero. Solo io chiedo di poter dimostrare come le espressioni con cui era formulato non sono state forse interamente apprezzate, perchè l'onorevole deputato Crispi non aveva avuto sott'occhi i termini dell'emendamento da me proposto. (*Conversazioni*)

Nella prima parte dell'articolo da me proposto io non fo che ripetere le parole istesse del progetto di legge all'articolo 42, ma ho detto di più che i decreti che si estendono a tutte le provincie saranno efficaci a tutti coloro che non avessero definitivamente già ottenuto la liquidazione della pensione.

Prego la Camera ad osservare la differenza che passa tra la proposta dell'onorevole mio collega deputato Crispi e la mia.

Io suppongo per punto di partenza una data dei decreti che vengono ad essere oggi applicati alle altre provincie, non prendo per punto di partenza la data d'oggi, in cui noi siamo per approvare la legge. Aggiungo di più che il giudizio dell'applicazione di quei decreti è riservato esclusivamente alla Corte dei conti del regno.

È sembrata inutile quest'espressione, ma io credo che sia utile ed opportuna, e l'opportunità e l'utilità di quest'espressione io la desumo dal decreto pubblicato nell'Umbria il 26 settembre 1860, il quale stabiliva una Commissione destinata ad esaminare i titoli ed i diritti che verranno presentati, composta dei tali e tali soggetti.

Ora io domando: se riconoscete come del tutto applicabile oggi il decreto 1860, voi avrete riconosciuta, avrete confermata quella Commissione. E come potreste oggi metterla in esercizio?

Questa Commissione fu composta di cittadini di quelle provincie. Essa fu fatta provvisoriamente, precariamente, eventualmente. Cessate quelle circostanze straordinarie per cui la Commissione fu nominata, essa non avrebbe più motivo di esistere, non sarebbe più un ente vivente.

Ecco, o signori, perchè io aveva nel mio emendamento aggiunto quelle parole « che la sola Corte dei conti sarà quella che dovrà conoscere dell'applicazione di questo decreto. »

Dunque bisognava ammettere quest'aggiunta, bisognava fare un'eccezione, e dire cioè che il decreto ammetteva in tutte le sue parti meno nella parte che riguarda la Commissione esaminatrice.

Questa, o signori, è stata la ragione che a me sembra dimostrare essere necessario di mettere l'aggiunta che io ho posto nell'emendamento, quando però non vi piaccia invece di fare un'eccezione al decreto del 1860 per la parte che riguarda la Commissione istituita dal commissario straordinario Valerio.

Io non aggiungo altre cose, giacchè parmi d'aver dimostrato quale era la ragione del mio emendamento, parmi avere dimostrato come sia necessaria quest'aggiunta, parmi di avere confermato ciò che l'onorevole deputato che mi ha preceduto ha voluto esporre nel suo emendamento; perciò spero che il signor commissario regio e l'onorevole relatore della Commissione non troveranno alcuna difficoltà ad ammettere le parole da me usate.

PRESIDENTE. Il deputato Massei insiste per mantenere l'ultimo alinea della sua proposta?

MASSEI. Quando credano che non sia necessaria questa aggiunta, io non fo questione su questa; a me pareva che fosse opportuna, ma non v'insisto di più.

MAGLIANI, *commissario regio*. Io persisto a credere che l'aggiunta sia perfettamente inutile dopo la legge organica sulla Corte dei conti che ha attribuito a questo alto magistrato giurisdizione intera in fatto di liquidazione di pensioni, e le ha conferito anche il giudizio in via contenziosa sopra questa materia. Tutte le disposizioni anteriori sono implicitamente abrogate da quella legge. Quindi pregherei l'onorevole preopinante di voler consentire a ritirare quella parte della sua proposta.

MASSEI. La ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento Massei, a cui si è associato il deputato Crispi, è dunque del tenore seguente: